



*Ministero dell' Ambiente e della
Sicurezza Energetica*

Direzione Generale Valutazioni Ambientali

Il Direttore Generale

Progetto/Piano/Programma **Progetto di adeguamento statico-funzionale della diga di Cassiglio - Decreto di esclusione dalla VIA n. 192 del 16 giugno 2021.**

Procedimento **Condizioni ambientali n 1, 2, 3, 4 e 5 del parere CTVA n. 267 del 28 maggio 2021**

Verifica di ottemperanza ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii

ID Fascicolo **9565**

Proponente **Italgen S.p.A.**

Elenco allegati **Parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS n. 754 del 29 maggio 2023.**

✓ Resp.Set: Pieri C.
Ufficio: VA_05-Set_05
Data: 13/06/2023

✓ Resp. Div.: Reillo O.R.
Ufficio: VA_05
Data: 13/06/2023



VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 gennaio 2022, con il quale è stato conferito all'Arch. Gianluigi Nocco l'incarico dirigenziale di livello generale di Direttore Generale per le Valutazioni Ambientali;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" in particolare gli articoli 16 e 17;

VISTO l'articolo 6 comma 1 lettera e) della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante "Norme in materia ambientale";

VISTO l'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, inerente alle attività di monitoraggio delle condizioni ambientali indicate nei provvedimenti di valutazione di impatto ambientale;

VISTO il decreto ministeriale n. 342 del 13 dicembre 2017 recante l'articolazione, l'organizzazione, le modalità di funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 20 agosto 2019, n. 241, con cui è stata definita la composizione della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS;

PRESO ATTO che in data 25 maggio 2020 si è insediata la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS nominata con decreto ministeriale n. 241 del 20 agosto 2019;

VISTO l'articolo 4 del decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 264 datata 11 novembre 2022;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 192 del 16 giugno 2021, con il quale il "Progetto di adeguamento statico-funzionale della diga di Cassiglio" è stato escluso dalla procedura di valutazione dell'impatto ambientale, subordinatamente al rispetto di specifiche condizioni ambientali;

VISTA la nota prot. .ITG/d.IG/16 del 6 marzo 2023, acquisita al prot 33504/MiTE del 7 marzo 2023 con la quale la società Italgem S.p.A. ha presentato, ai sensi dell'art.28 del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i., la documentazione ai fini dell'avvio della verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali n. 1, 2, 3, 4 e 5 del suddetto del Decreto Direttoriale n. 192 del 16 giugno 2021;

PRESO ATTO che il Parco delle Orobie Bergamasche risulta essere ente coinvolto per la verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali 1, 2, 3, 4 e 5 mentre l'ARPA Lombardia risulta essere ente coinvolto per la verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali n. 1 e 2, e che la Regione Lombardia risulta essere ente coinvolto per la verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali n. 3, 4 e 5;

ACQUISITO, con riferimento alle condizioni ambientali n. 1, 2, 3, 4 e 5, il parere espresso dal Parco delle Orobie Bergamasche con nota prot. 440 DB/DG del 22 marzo 2023, acquisito al prot. 3339/CTVA del 23 marzo 2023;

ACQUISITO, con riferimento alle condizioni ambientali n. 3, 4 e 5, il parere della Regione Lombardia con nota prot. 60797 del 3 aprile 2023, acquisito al prot. 52508/MASE del 4 aprile 2023;

ACQUISITO, con riferimento alle condizioni ambientali n. 1 e 2, il parere dell'ARPA Lombardia con nota prot. 55764 del 6 aprile 2023, acquisito al prot. 56068 /MASE del 7 aprile 2023;

ACQUISITO il parere n. 754 del 29 maggio 2023 della Sottocommissione VIA della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS, assunto con prot. 92551/MASE del 7 giugno 2023 e costituito da n. 11 pagine, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante;

CONSIDERATO che la Sottocommissione VIA nel sopracitato parere ha ritenuto:

- la condizione ambientale n. 1 è parzialmente ottemperata e ottemperabile con le attività sopra descritte; per la sua completa ottemperanza si rimanda la verifica ad ultimazione dei lavori;
- la condizione ambientale n. 2 non risulta verificabile e per la sua completa ottemperanza si rimanda la verifica ad ultimazione dei lavori;
- la condizione ambientale n. 3 è parzialmente ottemperata e ottemperabile con la messa in atto dei passaggi sopra descritti; per la sua completa ottemperanza si rimanda la verifica ad ultimazione dei lavori;
- la condizione ambientale n. 4 non risulta verificabile e per la sua completa ottemperanza si rimanda la verifica ad ultimazione dei lavori;
- la condizione ambientale n. 5 è parzialmente ottemperata, dovendo essere recepita la prescrizione relativa all'unicità dello svaso e alla necessità di sottoposizione a valutazione di incidenza ulteriori operazioni di svaso, all'interno del provvedimento autorizzativo, che dovrà essere aggiornato alle risultanze della verifica, e ciò a cura di apposita istanza del proponente, che poi ne farà trasmissione a questo dicastero;

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato predisposto dalla Responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e), della legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii., sulla base degli atti istruttori;

RITENUTO, per le motivazioni contenute nel parere sopracitato, e sulla base di quanto premesso e della proposta formulata dalla Responsabile del procedimento e dalla Dirigente della

Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS, di dover concludere, ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il procedimento di Verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali n. 1, 2, 3, 4 e 5 del Decreto Direttoriale n. 192 del 16 giugno 2021, relativo al "Progetto di adeguamento statico-funzionale della diga di Cassiglio", sulla base della documentazione trasmessa dal Proponente;

DETERMINA

con riferimento al Decreto Direttoriale n. 192 del 16 giugno 2021, relativo al progetto di "Progetto di adeguamento statico-funzionale della diga di Cassiglio"

- la condizione ambientale n. 1 è parzialmente ottemperata e ottemperabile con le attività descritte nel corpo del parere della Commissione Tecnica di verifica dell'Impatto Ambientale VIA-VAS; per la sua completa ottemperanza si rimanda la verifica ad ultimazione dei lavori;
- la condizione ambientale n. 2 non risulta verificabile e per la sua completa ottemperanza si rimanda la verifica ad ultimazione dei lavori;
- la condizione ambientale n. 3 è parzialmente ottemperata e ottemperabile con la messa in atto dei passaggi descritti nel corpo del parere della Commissione Tecnica di verifica dell'Impatto Ambientale VIA-VAS; per la sua completa ottemperanza si rimanda la verifica ad ultimazione dei lavori;
- la condizione ambientale n. 4 non risulta verificabile e per la sua completa ottemperanza si rimanda la verifica ad ultimazione dei lavori;
- la condizione ambientale n. 5 è parzialmente ottemperata, dovendo essere recepita la prescrizione relativa all'unicità dello svaso e alla necessità di sottoposizione a valutazione di incidenza ulteriori operazioni di svaso, all'interno del provvedimento autorizzativo, che dovrà essere aggiornato alle risultanze della verifica, e ciò a cura di apposita istanza del proponente, che poi ne farà trasmissione a questo dicastero;

Al fine del completamento della verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali n. 1,2,3,4 e 5 il Proponente ad ultimazione dei lavori dovrà presentare nuova istanza di verifica di ottemperanza nei termini indicati dal provvedimento stesso.

Il presente provvedimento sarà comunicato alla società Italgen S.p.A., ad ARPA Lombardia, al Parco delle Orobie Bergamasche e alla Regione Lombardia, la quale provvederà a portarlo a conoscenza delle altre amministrazioni eventualmente interessate.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul portale delle valutazioni ambientali di questo Ministero (<http://www.va.mase.gov.it>).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni decorrenti dalla notifica dell'atto, mentre per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, i termini per l'impugnativa decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito *web* del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Il Direttore Generale

Gianluigi Nocco
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)



Ministero dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

Sottocommissione VIA

Parere n. 754 del 29 maggio 2023

Progetto:	<p><i>Verifica di ottemperanza</i></p> <p>Progetto di adeguamento statico-funzionale della diga di Cassiglio Condizioni ambientali nn. 1, 2, 3, 4 e 5 del D.D. 192 del 16/06/2021</p> <p>ID_VIP 9565</p>
Proponente:	<p>Italgen S.p.A.</p>

La Sottocommissione VIA

RICORDATA la normativa che regola il funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA –VAS, e in particolare:

- il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n.152 recante “*Norme in materia ambientale*” e in particolare l’art. 8 e ss.mm.ii.;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 20 agosto 2019, n. 241 di nomina dei componenti della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS e n. 7 del 10/01/2020 di nomina del Presidente della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS, dei Coordinatori delle Sottocommissioni VIA e VAS e dei Commissari componenti delle Sottocommissioni medesime, come modificati con Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 238 del 24 novembre 2020 e n.11 del 13 gennaio 2022;

PREMESSO che:

- la Società Italgem S.p.A. con nota prot.n.ITG/d.IG/16 del 06/03/2023 ha presentato, ai sensi dell’art.28 del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i., domanda per l’avvio della procedura di verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali nn.1, 2, 3, 4 e 5 impartite con il provvedimento di esclusione dalla procedura di VIA D.D. n.192 del 16/06/2021 relativamente al “*Progetto di adeguamento statico-funzionale della diga di Cassiglio*”;
- la domanda è stata acquisita dalla Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS della Direzione generale valutazioni ambientali (d’ora innanzi Divisione) con prot.n.MiTE/33504 in data 07/03/2023;
- la Divisione con nota prot.n.MiTE/36465 del 10/03/2023, acquisita dalla Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS (d’ora innanzi Commissione) con prot.n.CTVA/2799 in data 10/03/2023 ha disposto l’avvio della istruttoria tecnica e ha comunicato la pubblicazione della documentazione sul sito internet istituzionale;
- con la stessa nota la Divisione comunicava inoltre quanto segue: “*Al fine di concludere il procedimento nei tempi stabiliti dall’art. 28 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., si resta in attesa dei pareri del Parco delle Orobie Bergamasche, dell’ARPA Lombardia e della Regione Lombardia, quali soggetti coinvolti per la verifica di ottemperanza alle citate condizioni ambientali.*”;

RILEVATO che per il progetto in questione:

- con D.D. n.192 del 16/06/2021 è stato decretato l’esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale per il “*Progetto di adeguamento statico-funzionale della diga di Cassiglio*” subordinato al rispetto delle condizioni ambientali, di cui all’articolo 1 che recita:

“Art. 1 (Condizioni ambientali della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS)

Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA/VAS n.267 del 28 maggio 2021. Il proponente è tenuto a presentare l’istanza per l’avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.”;

- con il D.D. in questione veniva specificato inoltre all’articolo 2 che:

i. “Art. 2 (Verifiche di Ottemperanza)

1. *Il Ministero della transizione ecologica – Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo, in qualità di autorità competente, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 152/2006, e successive modificazioni, verifica l'ottemperanza alle condizioni ambientali di cui all'articolo 1.*
2. *Il Ministero della transizione ecologica effettua l'attività di verifica avvalendosi, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 152/2006, e successive modificazioni, dei "soggetti individuati per la verifica di ottemperanza" indicati nel parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS.*
3. *I suddetti soggetti provvederanno a concludere l'attività di verifica entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, e successive modificazioni, comunicandone tempestivamente gli esiti all'autorità competente.*
4. *Qualora i soggetti di cui al comma 2 non provvedano a completare le attività di verifica nei termini indicati, le stesse attività di verifica saranno svolte dall'autorità competente così come previsto al comma 4 del sopra citato articolo 28.*
5. *Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 1, si provvederà con oneri a carico del proponente laddove le attività richieste ai "soggetti individuati per la verifica di ottemperanza" ed agli enti coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali dei predetti.";*

RILEVATO che:

- il presente parere ha per oggetto l'esame della seguente documentazione acquisita per la verifica di ottemperanza relativa alle condizioni ambientali nn.1, 2, 3, 4 e 5 impartite con il provvedimento di esclusione dalla procedura di VIA D.D. n.192 del 16/06/2021 relativamente al "*Progetto di adeguamento statico-funzionale della diga di Cassiglio*", così come disposto dalla Divisione con la nota sopracitata prot.n.MiTE/36465 del 10/03/2023:
 - Piano di Monitoraggio Ambientale (rel00pma22, dell'08/03/2023, <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/7744/14176>);
 - Relazione forestale (rel00for22, dell'08/03/2023 <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/7744/14176>);

PRESO ATTO

della nota acquisita con prot. n. MASE/56068 del 07/04/2023 (Class. 6.2, Pratica 2023.1.37.38, <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/7744/14176>, con la quale l'ARPA Lombardia—in relazione al progetto in oggetto e a seguito dell'istanza presentata dalla società Italgem SpA in data 06/03/2023 (prot. Arpa_mi.2023.0039741) e della relativa documentazione condivisa per l'acquisizione del parere di ottemperanza alle prescrizioni ministeriali riguardanti il progetto esecutivo—esprime considerazioni per le sole Condizioni n. 1 e 2, poiché sono le sole di competenza dell'Arpa Lombardia.

Per quanto riguarda la condizione ambientale n. 1

RILEVATO che:

- la condizione ambientale n.1 riporta:

“Occorrerà predisporre un Piano di Monitoraggio Ambientale prevedendo una campagna Ante Operam, una o più campagne di misura in Corso d'opera.

Il Piano di Monitoraggio Ambientale dovrà essere sottoposto al Parco delle Orobie Bergamasche e all'ARPA Lombardia e dovrà contenere anche le indicazioni delle misure mitigative che si intendono adottare.

Il PMA dovrà essere conforme alle Linee Guida per la predisposizione del Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) delle opere soggette a procedure di VIA (D.Lgs.152/2006 e s.m.i., D.Lgs.163/2006 e s.m.i.) - agg. 2014 e dovrà essere trasmesso prima dell'approvazione del progetto esecutivo.

Il monitoraggio della qualità dell'aria dovrà essere effettuato nei pressi dei ricettori più vicini. I medesimi ricettori dovranno essere individuati per il rumore. I parametri da rilevare per la qualità dell'aria dovranno necessariamente comprendere almeno i parametri PM10, PM2,5 e NO2.

Per quanto riguarda il monitoraggio Acustico, si dovrà prevedere almeno una campagna di misure acustiche in fase di cantiere, durante le lavorazioni ritenute più impattanti ed in corrispondenza dei ricettori maggiormente esposti ed effettuare i monitoraggi previsti. Contestualmente dovranno essere previste anche misure di vibrazioni per le fasi di lavorazione più gravose per la generazione di vibrazioni.

Il Piano dovrà contenere anche le indicazioni delle misure mitigative che si intendono adottare in caso di superamento dei limiti di legge per il rumore e delle indicazioni delle norme tecniche, per quanto riguarda le vibrazioni.

Il progetto della cantierizzazione e le relative voci capitolari dovranno esplicitamente contenere le indicazioni per la mitigazione dei disturbi in fase di cantiere.”;

- il termine per l'avvio della verifica di ottemperanza risulta: *Prima dell'approvazione del progetto esecutivo;*
- come enti coinvolti risultano *Parco delle Orobie Bergamasche e ARPA Lombardia;*

PRESO ATTO

della nota prot. n. 440 del 22/03/2023, acquisita con prot.n.CTVA/3339 del 23/03/2023, con la quale il Parco delle Orobie Bergamasche rappresenta che:

- il PMA predisposto e presentato in sede di Autorizzazione Unica rilasciata dalla Provincia di Bergamo, oltre che a supporto della presente istanza, è stato conformato alle richieste formulate dal Parco e che, per quanto di competenza dello stesso Parco, la condizione n. 1 possa ritenersi ottemperata;

VERIFICATO

che dalla consultazione dell'Albo Pretorio della Provincia di Bergamo richiamato dal parere del Parco si è evinto che il progetto esecutivo dell'intervento in esame è stato oggetto di una serie di provvedimenti autorizzativi da ultimo culminati nell'autorizzazione Unica rilasciata con Determinazione Dirigenziale Gestione del Territorio Risorse idriche n. 3137 Reg. Determinazioni, Registrato in data 28/12/2022, nel quale risulta richiamato nelle premesse il Decreto n°192 del 16.06.2021 del Ministero della Transizione Ecologica, ora MASE – Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo, ora Direzione VA “rilasciato subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali di cui al parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS n°267 del 28.05.2021”;

che dalla lettura della citata autorizzazione unica, che menziona gli allegati acclusi alla documentazione progettuale, emerge da un lato l'avvenuta redazione della documentazione prescritta dal provvedimento di esclusione da VIA, compreso il PMA, dall'altro che detta documentazione non è stata sottoposta a verifica di ottemperanza prima dell'approvazione del progetto esecutivo, sicchè in questa sede se ne deve vagliare il contenuto;

PRESO ATTO che

- In merito ai contenuti della documentazione presentata, ARPA Lombardia ha evidenziato che:
 - non viene data indicazione della durata delle singole fasi di CO, né dei giorni/orari di attività.
 - oltre ai recettori individuati si ritiene che debbano essere considerati anche i ricettori abitativi posti su via Roma, di fronte allo sbocco della valle in cui si trova l'invaso, e 2 strutture recettive.
 - per i ricettori individuati viene previsto di effettuare un "monitoraggio" prevedendo che "la verifica acustica verrà effettuata presso il recettore che, di volta in volta, si troverà più esposto alle attività presenti al momento dei rilievi".
 - Le immissioni sonore derivanti sia dalle fasi di preparazione del cantiere sia dallo svolgimento delle operazioni di adeguamento della diga determineranno il superamento dei valori limite presso i ricettori sensibili posti sia a nord che a sud, tale da richiedere al Comune la deroga ai limiti massimi ammessi.
 - Per quanto concerne i monitoraggi di rumore e vibrazioni, si precisa che mentre per il rumore la scelta secondo cui "La verifica acustica verrà effettuata presso il recettore che, di volta in volta, si troverà più esposto alle attività presenti al momento dei rilievi" può essere condivisa, per le vibrazioni la verifica è da valutare più in relazione alla tipologia di operazioni che alla vicinanza al recettore.
 - È opportuno che sia fatta una serie di verifiche durante le fasi di demolizione (sia nel cantiere di monte che di valle), dei fori per le barre di inghisaggio e comunque di quelle opere che determinino la trasmissione per via solida delle vibrazioni, presso i ricettori costituiti dall'area residenziale e l'area di ristoro "Bar Rosy".
 - L'esito delle verifiche dei monitoraggi dovrà essere inoltrato con apposita relazione, di volta in volta, al Comune di Cassiglio.
 - Sia necessario che la popolazione esposta (specialmente i ricettori a sud) debba essere opportunamente informata sulle operazioni svolte, la durata del cantiere, gli orari di funzionamento, le fasi più rumorose (quando e durata delle stesse).

CONSIDERATO che con riferimento alla documentazione presentata:

- con la nota dell'08-05-2023, prot. ITG/d.IG/28, la società Italgen SpA ha trasmesso ad ARPA Lombardia e per conoscenza, inter alia, al Parco delle Orobie Bergamasche, «ad integrazione del piano di monitoraggio ambientale attualmente in corso»:
 - la Nota tecnica – Piano di Monitoraggio (data 10.05.2023) sugli aspetti riguardanti l'atmosfera, il rumore e le vibrazioni (<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/7744/14176>)
 - il Piano di gestione delle specie vegetali alloctone (data 10.05.2023) con l'ultima versione del cronoprogramma lavori agli atti ed ivi richiamata (<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/7744/14176>)

CONSIDERATO che

- con riferimento alla documentazione integrativa presentata,
 - *Rispetto alla qualità dell'aria*, la società Italgen SpA propone di:
 - effettuare campagne di monitoraggio ARIA della durata di 14 giorni (estendibile a 21 in caso di pioggia) presso i recettori, in occasione delle operazioni di scavo/movimentazione che verranno fatte nei loro pressi;
 - eseguire, utilizzando una centralina atmosferica in grado di rilevare, contemporaneamente, i parametri richiesti: PM2,5, PM10, NO2;

- rilevare i dati climatici meteo (precipitazioni, umidità, temperatura, pressione, e vento);
 - Svolgere una prima campagna durante una fase di verosimile e rappresentativa produzione di emissioni;
 - nel caso in cui i risultati confermassero l'assenza di impatti significativi, non svolgere ulteriori indagini;
 - tenuto anche conto che le ulteriori lavorazioni previste a progetto diverse da quelle sopra menzionate non sono assimilabili a quelle per cui il documento aggiornato a dicembre 2022 "Criteri per la valutazione dei piani di monitoraggio ambientale (matrice atmosfera)" prevede l'applicazione di un monitoraggio continuativo per più giorni (cave e attività estrattive),
- *Rispetto a rumore e vibrazioni*, la società Italgem SpA segnala che:
 - in concomitanza con la campagna di monitoraggio relativa alla qualità dell'aria, è stato effettuato il monitoraggio di rumore e vibrazione che ha dato i seguenti esiti: livello di emissione (ossia il livello prodotto dalle attività di demolizione pile di sostegno) inferiore a 20 dBA, livello di vibrazione non rilevabile;
 - rumore e vibrazioni saranno oggetto di un'ulteriore analisi puntuale, della durata di 1 giorno, presso i recettori lato sud (a monte della diga), ossia quei recettori valutati essere i più esposti (come richiesto nel suddetto parere ARPA) in base alla tipologia delle operazioni e, in particolare, in occasione delle prossime attività maggiormente impattanti;
 - la durata di queste misurazioni sarà tale da avere una descrizione sufficientemente precisa del fenomeno;
 - ad inizio cantiere sono stati attuati gli opportuni accorgimenti (segnalazioni a Enti e soggetti interessati, apposizione avvisi di presenza di cantiere, ecc.) in modo da informare la popolazione esposta;

per quanto riguarda il superamento dei valori limite presso i recettori sensibili, è stata opportunamente richiesta ed ottenuta la deroga dal Comune di Cassiglio, allegata in copia alla relazione;

CONSIDERATO e VALUTATO quanto alla detta condizione 1 che:

la società Italgem SpA ha preso nota delle osservazioni di ARPA, dando atto delle integrazioni da operare, per cui si ritiene la condizione parzialmente ottemperata, dovendo peraltro essere il PMA così integrato essere richiesto di espressa approvazione, mediante apposita integrazione dell'Autorizzazione unica rilasciata dall'Amministrazione provinciale e completati i monitoraggi previsti.

Per quanto riguarda la condizione ambientale n.2

RILEVATO che:

- la condizione ambientale n.2 riporta:

"Il Proponente è tenuto a fornire gli esiti del monitoraggio, dando evidenza nello stesso tempo della corretta messa in atto di tutte le misure di mitigazione previste per la fase di cantierizzazione";

- il termine per l'avvio della verifica di ottemperanza risulta: *Durante il cantiere e fino all'entrata in esercizio;*
- come enti coinvolti risultano il Parco delle Orobie Bergamasche e ARPA Lombardia;

PRESO ATTO della nota acquisita con prot.n.MASE/56068 del 07/04/2023 con la quale l'ARPA Lombardia

- rappresenta che «secondo quanto previsto dal c.3 art.28 del D. Lgs. 152/06 e del c.2 art. 15 della L.132/2016 l'attività di ARPA per la verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali viene resa con oneri in capo al proponente» e di «fornire alcune informazioni di carattere amministrativo/fiscale»:

PRESO ATTO della nota prot.n.440 del 22/03/2023, acquisita con prot.n.CTVA/3339 del 23/03/2023, con la quale il Parco Delle Orobie Bergamasche rappresenta che:

- essendo i lavori inerenti le attività di monitoraggio ancora in corso, la loro ottemperanza non risulta verificabile.

CONSIDERATO che con riferimento alla documentazione integrativa presentata:

- con la nota dell'08-05-2023, prot. ITG/d.IG/28, la società Italgem SpA ha trasmesso ad ARPA Lombardia e per conoscenza, inter alia, al Parco delle Orobie Bergamasche, «ad integrazione del piano di monitoraggio ambientale attualmente in corso»:
 - la Nota tecnica – Piano di Monitoraggio (data 10.05.2023) sugli aspetti riguardanti l'atmosfera, il rumore e le vibrazioni (<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/7744/14176>)
 - il Piano di gestione delle specie vegetali alloctone (data 10.05.2023) con l'ultima versione del cronoprogramma lavori agli atti ed ivi richiamata (<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/7744/14176>)
- con la nota suddetta la società Italgem SpA si è impegnata a fornire ad ARPA Lombardia, al termine dei monitoraggi relativi al cantiere, i report sugli esiti degli stessi monitoraggi.

CONSIDERATO e VALUTATO quanto alla condizione 2 che:

il monitoraggio deve interessare fasi dell'intervento non ancora terminate, per cui la prescrizione risulta non ancora ottemperata ma ottemperabile;

il Parco delle Orobie Bergamasche e ARPA Lombardia dovranno verificare la corretta messa in atto di tutte le misure di mitigazione previste per la fase di cantierizzazione, con successiva trasmissione da parte del proponente di apposita relazione sugli esiti, preferibilmente corredata da documentazione fotografica.

Per quanto riguarda la condizione ambientale n.3

RILEVATO che:

- la condizione ambientale n.3 riporta:

“In sede di progettazione esecutiva, il Proponente dovrà dettagliare le modalità di realizzazione e le specie prescelte per le fasce arboree e arbustive previste per il ripristino delle aree di cantiere. Queste dovranno avere caratteri morfologici (altezza a maturità delle specie arboree e arbustive e ampiezza delle fasce), fisiologici e funzionali in grado di rispondere alla finalità di mitigazione degli impatti individuati (rumore, polveri ed emissioni). La scelta delle specie, il tipo di materiale

vivaistico, l'età e la dimensione delle piante dovrà essere conforme alle indicazioni fornite dalla letteratura scientifica in materia e adeguate all'area di intervento.

Si dovrà prevedere che le attività di ripristino delle aree di cantiere garantiscano l'attecchimento, la sopravvivenza e la loro crescita. Qualora si dovesse verificare un insuccesso dell'intervento, si dovrà prevedere al rimpiazzo delle fallanze.

Tali interventi dovranno essere in linea anche con quanto prescritto dal MIC rispetto alla tutela paesaggistica.

Il progetto dovrà contenere la definizione delle modalità di gestione, manutenzione e monitoraggio al fine di valutare l'attecchimento delle specie e la loro conservazione nel tempo, a cura del Gestore della infrastruttura.”;

- il termine per l'avvio della verifica di ottemperanza risulta: *Prima dell'approvazione del Progetto Esecutivo*;
- come enti coinvolti risultano PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE, Regione Lombardia;

CONSIDERATO che con riferimento alla documentazione presentata:

il proponente come sopra evidenziato ha prodotto la Relazione Forestale allegata anche alla documentazione fornita in sede di istanza di Autorizzazione Unica e in questa sede di ottemperanza, quale documentazione integrativa, il Piano di Gestione delle specie vegetali alloctone come sopra dettagliati;

PRESO ATTO della nota prot.n.440 del 22/03/2023, acquisita con prot.n.CTVA/3339 del 23/03/2023, con la quale il Parco delle Orobie Bergamasche rappresenta che:

- negli elaborati costituenti il progetto definitivo-esecutivo sottoposto ad Autorizzazione Unica, ed in particolare entro la relazione Forestale ripresentata anche a supporto dell'istanza in essere, risultano essere state adeguatamente esplicitate le specie da utilizzarsi e le modalità di realizzazione delle opere di ripristino delle aree di cantiere, oltre che le specifiche indicazioni per l'eradicazione delle specie esotiche presenti; e che per quanto di competenza, ritiene che anche la condizione n. 3 possa ritenersi ottemperata;

PRESO ATTO della nota acquisita con prot.n.MASE/32508 del 04/04/2023 con la quale la Regione Lombardia rappresenta che si esprimerà ad ultimazione lavori;

CONSIDERATO e VALUTATO quanto alla condizione 3 che:

la condizione risulta solo parzialmente ottemperata:

- perché la verifica di cui all'art. 28 D.lgs. 152/06 risulta avviata dopo l'approvazione del progetto esecutivo e non già prima, come prescritto dal decreto di esclusione dalla VIA;

-perché il progetto esecutivo non comprendeva il Piano di gestione delle specie vegetali alloctone;

- perché, la Relazione Forestale, pur specificando con adeguato dettaglio gli aspetti (richiesti dalla prescrizione) di specificazione delle specie, del tipo di materiale vivaistico, dell'età delle piante, in conformità alle indicazioni fornite dalla letteratura scientifica in materia, anche in relazione all'area di intervento e delle modalità di gestione e manutenzione, non specifica con sufficiente dettaglio le modalità di gestione, manutenzione e monitoraggio delle attività di ripristino vegetazionale da parte del Gestore della infrastruttura, al fine di garantire nel tempo la permanenza delle azioni di ripristino vegetazionale;

- perchè il Piano di gestione non specifica con precisione l'estensione e la durata degli interventi di eradicazione della *Buddleya davidii*, per la quale necessita l'individuazione degli esemplari rinvenuti con apposita geolocalizzazione e la specificazione delle attività e metodi di rimozione e controllo anche dopo che siano conclusi i lavori, tenendo conto delle apposite indicazioni previste dal progetto Life "Natura che Vale" (cfr. <https://www.naturachevale.it/wp-content/uploads/2019/02/Buddleja-davidii.pdf>). Ciò in relazione all'agevolazione che i lavori comportano sulla propagazione della specie infestante.

Una volta completate le relazioni quanto agli aspetti mancanti e verificate le stesse in questa sede, il proponente dovrà richiedere l'integrazione dell'autorizzazione unica perché anche le attività previste rientrino nei contenuti precettivi dell'autorizzazione.

Si richiede inoltre al Proponente il monitoraggio delle attività di ripristino vegetazionale da parte del gestore della infrastruttura, al fine di garantire nel tempo la permanenza delle azioni di ripristino vegetazionale;

Per quanto riguarda la condizione ambientale n.4

RILEVATO che:

- la condizione ambientale n.4 riporta:

"Il Proponente è tenuto a dimostrare l'avvenuto ripristino delle aree di cantiere secondo quanto previsto dalla condizione n.3.";

- - il termine per l'avvio della verifica di ottemperanza risulta: *Esercizio dell'opera nell'assetto funzionale definitivo*;

- come enti coinvolti risultano Parco delle Orobie bergamasche e Regione Lombardia;

CONSIDERATO che con riferimento alla documentazione presentata:

i termini per l'ottemperanza non risultano ancora decorsi;

PRESO ATTO della nota prot.n.440 del 22/03/2023, acquisita con prot.n.CTVA/3339 del 23/03/2023, con la quale il Parco Delle Orobie Bergamasche rappresenta che:

- essendo gli interventi di ripristino da realizzarsi in corso d'opera ovvero ad ultimazione dei lavori, la loro ottemperanza non risulta verificabile

PRESO ATTO della nota acquisita con prot.n.MASE/32508 del 04/04/2023 con la quale la Regione Lombardia rappresenta che rinvia quanto di sua competenza all'esercizio dell'opera;

CONSIDERATO e VALUTATO quanto alla condizione 4 che:

l'avvio della verifica di ottemperanza dovrà avvenire con l'esercizio dell'opera nell'assetto funzionale definitivo.

Per quanto riguarda la condizione ambientale n.5

RILEVATO che:

- la condizione ambientale n.5 riporta:

"Lo svaso deve essere unico e ripetizioni andranno assoggettate a VINCA."

Il Proponente è tenuto a mettere in sicurezza in altro sito, prima dello svaso, le ovature di anfibi o girini presenti nell'invaso, sotto la supervisione del Parco delle Orobie”;

- il termine per l'avvio della verifica di ottemperanza risulta: *Prima delle operazioni di svaso;*
- come enti coinvolti risultano Parco delle Orobie bergamasche e Regione Lombardia;

CONSIDERATO che con riferimento alla documentazione presentata:

il proponente attesta di avervi provveduto;

il testo dell'autorizzazione unica non riporta la prescrizione relativa alla necessità che lo svaso siano unico e che ripetizioni andranno assoggettate a VINCA;

PRESO ATTO della nota prot.n.440 del 22/03/2023, acquisita con prot.n.CTVA/3339 del 23/03/2023, con la quale il Parco Delle Orobie Bergamasche rappresenta che:

- nel documento trasmesso dalla società Italgem SpA ad integrazione dell'istanza dello stesso Parco (prot. 416 del 17.03.2023), la società Italgem SpA ha precisato di aver provveduto alla messa in sicurezza dell'ittiofauna presente, come richiesto dallo stesso Parco, oltre che ad accertare l'assenza di batracofauna e che, *«per quanto ad oggi verificabile, la condizione n. 5 può pertanto ritenersi ottemperata»;*

PRESO ATTO della nota acquisita con prot.n.MASE/52508 del 04/04/2023 con la quale la Regione Lombardia rappresenta che: *“la società ha provveduto alla messa in sicurezza dell'ittiofauna presente per cui, per quanto di competenza ad oggi verificabile, si ritiene che la condizione n. 5 sia ottemperata”;*

CONSIDERATO e VALUTATO quanto alla condizione 5 che:

la prescrizione risulta parzialmente ottemperata ma necessita di venir ripresa dal provvedimento autorizzativo con apposita integrazione che sarà cura del proponente richiedere.

RILEVATO infine che:

- con riferimento al provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA del progetto in esame, ARPA Lombardia, nella nota acquisita con prot.n.MASE/56068 del 07/04/2023, ha rappresentato che in relazione alle condizioni ambientali per le quali ARPA Lombardia risulta tra gli Enti coinvolti, ha espresso le proprie considerazioni solo rispetto a quelle di competenza dell'Agenzia, specificatamente per le Condizioni n. 1 e 2 e che il documento visionato è il Piano di Monitoraggio Ambientale - rel00pma22.

la Sottocommissione VIA

per le ragioni in premessa indicate sulla base delle risultanze dell'istruttoria che precede, e in particolare i contenuti valutativi che qui si intendono integralmente riportati quale motivazione del presente parere

esprime il seguente

MOTIVATO PARERE

In ordine alla verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali nn.1, 2, 3, 4 e 5 impartite con il provvedimento di esclusione dalla procedura di VIA D.D. n.192 del 16/06/2021 relativamente al *“Progetto di adeguamento statico-funzionale della diga di Cassiglio”*, così come disposto dalla Divisione con la nota

sopracitata prot.n.MiTE/36465 del 10/03/2023, premesso che il proponente avrebbe dovuto avviare la verifica di ottemperanza di cui all'art. 28 del d. lgs. 152/06 prima di avviare l'iter autorizzativo volto all'approvazione del progetto esecutivo, del PMA e della documentazione che doveva essere oggetto di verifica,

- la condizione ambientale n. 1 è parzialmente ottemperata e ottemperabile con le attività sopra descritte; per la sua completa ottemperanza si rimanda la verifica ad ultimazione dei lavori;
- la condizione ambientale n. 2 non risulta verificabile e per la sua completa ottemperanza si rimanda la verifica ad ultimazione dei lavori;
- la condizione ambientale n. 3 è parzialmente ottemperata e ottemperabile con la messa in atto dei passaggi sopra descritti; per la sua completa ottemperanza si rimanda la verifica ad ultimazione dei lavori;
- la condizione ambientale n. 4 non risulta verificabile e per la sua completa ottemperanza si rimanda la verifica ad ultimazione dei lavori;
- la condizione ambientale n. 5 è parzialmente ottemperata, dovendo essere recepita la prescrizione relativa all'unicità dello svaso e alla necessità di sottoposizione a valutazione di incidenza ulteriori operazioni di svaso, all'interno del provvedimento autorizzativo, che dovrà essere aggiornato alle risultanze della verifica, e ciò a cura di apposita istanza del proponente, che poi ne farà trasmissione a questo dicastero.

La coordinatrice della Sottocommissione VIA

Avv. Paola Brambilla